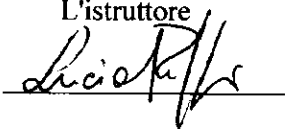
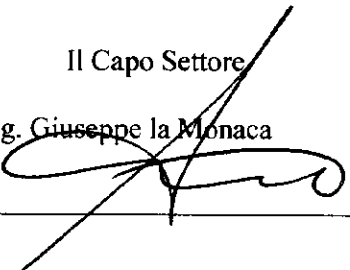


REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 291 del 10 LUG. 2019

Oggetto: Stipula convenzione con l' Università degli Studi Niccolò Cusano per lo svolgimento di tirocinio post- lauream

Proposta N° 014 del 10.7.19		
STRUTTURA PROPONENTE		
Affari Generali		
L'istruttore 	Il Responsabile del Procedimento (artt. 5 - 6 L. 241/90) _____	Il Capo Settore Ing. Giuseppe la Monaca 

Registrazione Contabile				
Budget	Anno	Conto	Importo	Aut.
_____	_____	_____	_____	_____
Budget	Anno	Conto	Importo	Aut.
_____	_____	_____	_____	_____
NULLA OSTA , in quanto conforme alle norme di contabilità				
Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (dott. Giovanni Luca Roccella)				

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso

che, con nota acquisita al protocollo generale al n. 0005953 del 11/4/2019, l'Università degli Studi Niccolò Cusano ha chiesto di potere stipulare una convenzione che consenta di svolgere attività di tirocinio post-lauream, professionalizzante, specificamente finalizzato a consentire l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo, presso le strutture dell'ARNAS Garibaldi;

che, contestualmente, ha trasmesso uno schema convenzionale, parzialmente modificato da questa ARNAS, secondo cui:

- il tirocinio post-lauream, professionalizzante, specificamente finalizzato a consentire l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere economico per quest'ARNAS ospitante ;
- durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal Tutor aziendale;
- l'Università degli Studi Niccolò Cusano L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste nel progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere la necessaria riservatezza in merito all'attività dell'UO. ove operano;

che condizione necessaria all'accoglienza del tirocinante è che l'Università degli Studi Niccolò Cusano documenti l'avvenuta comunicazione INAIL e gli estremi della polizza assicurativa prima dell'inizio delle attività di tirocinio presso l'Azienda;

Considerato, quindi, che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere né responsabilità a carico dell'Azienda, salvo quelli assunti con la stipula della presente convenzione;

Acquisita la disponibilità all'accoglienza di un tirocinante da parte della U.O.C. Pediatria, come da nota n. 154 /UOC Dipartimento Materno Infantile;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria Aziendale, apposto il 27 giugno 2019 in calce alla nota n. 0005953 del 11/4/2019;

Acquisito altresì il parere del Direttore Amministrativo, condizionato al fatto che lo stesso non comporti oneri economici a carico dell'Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **approvare** l'allegato schema di convenzione- parte integrante del presente atto – proposto e condiviso con l' Università degli Studi Niccolò Cusano- per l'espletamento del tirocinio post-lauream professionalizzante, specificamente finalizzato a consentire l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo e per l'effetto sottoscrivere digitalmente il testo dell'accordo;
2. **individuare**— per l'espletamento del tirocinio medesimo – quale tutor aziendale la Dott.ssa Fabiano A. – Dirigente Psicologo;
3. **fare carico** all' Ente organizzatore di che trattasi di esibire l'avvenuta comunicazione agli uffici INAIL prima dell'avvio dell'attività di tirocinio medesimo, in quanto la mancata presentazione della necessaria copertura contro gli infortuni non consentirà l'accesso della tirocinante presso l'ARNAS;
4. **trasmettere** copia del presente atto alle Direzioni Mediche di Presidio per gli adempimenti di competenza;
5. **trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all' Università degli Studi Niccolò Cusano;
6. **munire** la presente della clausola della immediata esecutività.

Allegati :

- 1) nota n. 0005953 del 11/4/2019
- 2) nota n. 154 /UOC Dipartimento Materno Infantile;
- 3) Convenzione di tirocinio (parte integrante)

Il Direttore del Settore Affari generali

Ing. Giuseppe La Monaca



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

1. **approvare** l'allegato schema di convenzione- parte integrante del presente atto – proposto e condiviso con l'Università degli Studi Niccolò Cusano- per l'espletamento del tirocinio post-lauream professionalizzante, specificamente finalizzato a consentire l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo e **per l'effetto sottoscrivere** digitalmente il testo dell'accordo;
2. **individuare** - per l'espletamento del tirocinio medesimo - quale tutor aziendale la Dott.ssa Fabiano A. – Dirigente Psicologo;
3. **fare carico** all' Ente organizzatore di che trattasi di esibire l'avvenuta comunicazione agli uffici INAIL prima dell'avvio dell'attività di tirocinio medesimo, in quanto la mancata presentazione della necessaria copertura contro gli infortuni non consentirà l'accesso della tirocinante presso l'ARNAS;
4. **trasmettere** copia del presente atto alle Direzioni Mediche di Presidio per gli adempimenti di competenza;
5. **trasmettere** copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi Niccolò Cusano;
6. **munire** la presente della clausola della immediata esecutività .

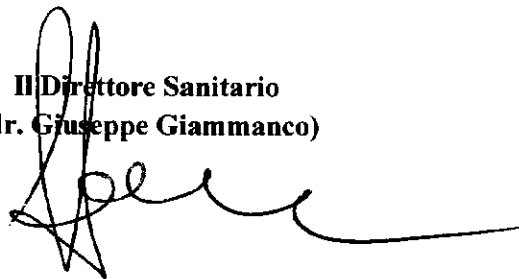
Allegati :

- 1) nota n. 0005953 del 11/4/2019
- 2) nota n. 154 /UOC Dipartimento Materno Infantile;
- 3) Convenzione di tirocinio (parte integrante)

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Facoltà di Psicologia

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (D.M. 270/04) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20/07/1944;

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "GARIBALDI" di Catania codice fiscale n. 04721270876 con sede legale in Catania Piazza S.Maria del Gesù, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dal Dott. Fabrizio de Nicola, Direttore Generale, nato a Palermo il 26/04/1957;

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);

Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Art. 1

L'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la sua realizzazione non comporta per l'Azienda Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la stipula della presente convenzione.

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, inizia il 15 marzo e/o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- a. 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, per un totale di 1000 ore complessive di attività supervisionata, suddivise omogeneamente in due semestri continuativi;
- b. 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, per un totale di 500 ore complessive di attività supervisionata.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

- a) Psicologia generale
- b) Psicologia clinica
- c) Psicologia sociale
- d) Psicologia dello sviluppo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. Le attività, che dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio, non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste per ciascun semestre.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Art. 3

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica, oppure all'interno del Centro Clinico e Servizi Universitari che appartengono all'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Il tirocinio per l'iscrizione all' Albo A può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo).

Il tirocinio per l'iscrizione all' Albo B deve svolgersi nella stessa Struttura.

Per il tirocinio all'interno dell'Unicusano si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti pubblici/Privati.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.

b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree relative a ciascun semestre di tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia.

Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor, e all'attestato di frequenza rilasciato dall'Azienda ospitante (con l'indicazione, per ciascun semestre di riferimento, del Tutor, dell'area psicologica prescelta e delle ore svolte dal tirocinante), firmato dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore.

Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

(timbro e firma per l'Università)

(timbro e firma per l'Azienda/Ente)